

**Bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva, direzione lavori e annesse prestazioni accessorie necessarie per i lavori relativi al completamento del "Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. n.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. n.514 Ragusa-Catania".**

## FAQ

Aggiornamento del 24.06.2014

### Quesito n.1

*Per la dimostrazione del requisito di cui al punto 1.3.a richiesto nel Disciplinare di gara si chiede di chiarire se il doppio servizio, in una delle classi e categorie richieste, si possa dimostrare secondo la seguente modalità :*

<b>Fase di progettazione :</b>	Servizio di progettazione svolto su un <u>intervento "A"</u>
<b>Fase esecutiva :</b>	Servizio di Direzione Lavori su intervento <u>"B"(diverso da quello "A")</u>
<b>Totale :</b>	Non inferiore al 40% dell'importo a base d'asta dei lavori da progettare

### **Risposta:**

*In relazione alle finalità perseguite con il bando di gara (affidamento servizi di ingegneria sia per la fase di progettazione che di esecuzione), il concorrente sarà ritenuto idoneo se dimostra di avere eseguito - per ognuna delle classi e categorie indicate - servizi (1 o 2) oltre le soglie minime specificate sia per la fase progettuale e sia per la fase esecutiva.*

*Ad esempio per la classe e categoria "VIa" deve dimostrare (con 1 o 2 servizi) di avere eseguito **prestazioni in fase progettuale** per lavori di importo pari almeno ad € 22.127.524,00 e **prestazioni in fase esecutiva** per lavori di importo pari almeno ad € 22.127.524,00.*

*Evidentemente il requisito può essere dimostrato anche indicando un servizio - relativo alla sola fase progettuale - per lavori pari almeno ad € 22.127.524,00 ed un altro servizio - relativo alla sola fase esecutiva - per lavori pari almeno ad € 22.127.524,00.*

### Quesito n.2

*Con riferimento al requisito di cui al punto 1.3.a richiesto nel Disciplinare di gara ed alla risposta al quesito n.1 che indica la possibilità di usare n. 2 servizi (uno di progettazione ed uno di direzione lavori):*

**2.a - Si chiede di chiarire** se gli importi dei predetti servizi devono cumulare un importo non inferiore 40% dell'importo a base d'asta dei lavori da progettare, oppure ogni servizio deve essere di importo superiore a tale valore.

**2.b - Si chiede altresì** se, in caso di raggruppamento, i due servizi indicati per ogni classe e categoria possono essere posseduti da soggetti diversi componenti il raggruppamento.

### **Risposta 2.a:**

*Con riferimento alla risposta fornita per il quesito n.1, si chiarisce che la possibilità di dimostrare il requisito tramite l'indicazione di un servizio - relativo alla sola fase progettuale - per lavori pari almeno ad € 22.127.524,00 e l'indicazione di un altro servizio - relativo alla sola fase esecutiva - per lavori pari almeno ad*

€ 22.127.524,00, è da intendersi come una eventualità limite avente carattere meramente esemplificativo, rappresentata a maggior chiarimento della risposta data.

Come specificato nel bando di gara, i lavori cui si riferiscono i predetti servizi devono cumulativamente avere un importo non inferiore al 40% dell'importo a base d'asta dei lavori oggetto di affidamento, e quindi ciascuno di essi può avere un importo inferiore a tale limite.

Sempre a titolo di esempio, per la classe e categoria "V1a" il requisito può essere comprovato dimostrando di avere eseguito un **primo servizio** di progettazione e successiva direzione lavori per lavori di importo pari ad € 12.127.524,00 e un **secondo servizio** di progettazione e successiva direzione lavori per lavori di importo pari ad € 10.000.000,00 e quindi per un importo cumulativo per lavori di importo pari alla soglia minima richiesta di € 22.127.524,00.

### **Risposta 2.b**

Si, i due servizi utili alla dimostrazione dei requisiti di cui al punto 1.3.a richiesto nel Disciplinare di gara, **possono essere stati eseguiti anche da soggetti diversi** componenti il raggruppamento.

### **Quesito n.3**

Con riferimento al Disciplinare di gara, pag. 8, punto 2 **Elenco dei professionisti** che verranno impiegati nelle varie parti del servizio ed in particolare alla richiesta di indicare tra le professionalità minime:

e) la persona fisica preposta agli adempimenti in materia di "Archeologia", regolarmente abilitata per le finalità di cui all'art. 95 del Codice D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, e ss.mm. ed ii., ed in particolare per le attività connesse all'esistenza di reperti archeologici per la cui conservazione e protezione sono previsti interventi di contestualizzazione e/o de-contestualizzazione;

a) si chiede di confermare che sia sufficiente che tale figura professionale sia in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, come specificato al punto 1 dell'art. 95 del Codice D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, e non debba necessariamente essere iscritto nell'elenco istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali;

b) si chiede conferma che sia possibile introdurre tale figura professionale in qualità di "consulente" di un costituendo raggruppamento di imprese che partecipa alla gara, eventualmente producendo un impegno scritto a stipulare, in caso di aggiudicazione della gara, un relativo contratto con il professionista per un periodo pari all'intera durata dell'appalto;

c) si chiede se, nell'ipotesi che tale figura professionale sia un componente "mandante" di una costituenda ATI, sia sufficiente che possieda i requisiti tecnici derivanti dalla propria attività professionale e quindi non i requisiti richiesti ai punti III.2.2) e III.2.3) del bando di gara (ovviamente nemmeno in quota parte, trattandosi appunto di referenze inerenti l'attività di ingegneria).

### **Risposta 3.a:**

E' sufficiente che tale figura professionale sia in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Tanto nella considerazione che l'elenco di cui al comma 2 dell'art. 95 del Codice D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, **ha solo carattere ricognitivo**, come anche specificato dal Ministero per i beni e le attività culturali nel proprio sito all'indirizzo <https://www.Archeologiapreventiva.beniculturali.it>, cui si rimanda.-

### **Risposta 3.b:**

Tutte le professionalità minime richieste devono fare parte del Raggruppamento e quindi anche la persona fisica preposta agli adempimenti in materia di "Archeologia, che può essere:

a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) ed f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA

c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

(cfr. AVCP -Parere di precontenzioso n. 258/2008 – Dall'esame coordinato dell'art. 91, comma 3, e dell'art. 90, comma 7, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si evince ..... rimangono, pertanto, esclusi dalle previsioni normative i rapporti di consulenza professionale "ad hoc", che possono configurarsi nello specifico come forma di subappalto..... )

### **Risposta 3.c:**

Ai sensi dell'art.261, comma 7, del Regolamento e come specificato nel Disciplinare di gara (Avvertenze a pag. 4), in caso di raggruppamento temporaneo, i requisiti devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento e pertanto, non avendo il bando di gara previsto alcuna percentuale minima né per il mandatarario né per i mandanti, **è possibile partecipare al raggruppamento anche senza una quota minima.**

---

### **Quesito n. 4**

Con riferimento bando di gara, viene rilevata una discrepanza tra l'assegnazione delle classi e categorie descritta nel disciplinare di gara e la consistenza dei lavori contenuti nel progetto definitivo posto in visione, relativamente alla classe IVc (ex L.143/1949) o IB.08 (ex DM143/2013).

Nel progetto definitivo posto a base gara si evince che i lavori relativi agli impianti (elaborato PD-IM01-IMP-RE01-E) si riferiscono esclusivamente al sistema di illuminazione delle rotatorie e degli svincoli. Secondo l'istante, questo tipo di lavori la legge li identifica nella categoria IIIc (ex L.143/1949) o IA.04 (ex DM143/2013) così descritta:

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi -cablaggi strutturati -impianti in fibra ottica -singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso,

e non IVc (ex L.143/1949) o IB.08 (ex DM143/2013), relativi a :

Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonica

### **Risposta 4 :**

L'identificazione nella classe e categoria IIIc dei suddetti lavori contrasterebbe con la declaratoria di cui all'art.14 della Legge 143/1949 che inserisce nella **classe III** gli impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali o a costruzioni o gruppi di costruzioni civili.

Le opere da progettare oltre a non essere interne a **stabilimenti industriali o a costruzioni o gruppi di costruzioni civili**, riguardano in tutta evidenza opere a rete. Fra l'altro l'infrastruttura in progetto interferisce con gli esistenti impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica.-

Giova ancora rilevare che la suddetta classificazione inoltre è stata ritenuta appropriata anche in sede di approvazione del Progetto definitivo da parte della Commissione regionale Lavori pubblici riunita in conferenza di servizio.-

Pertanto questo Ufficio è del parere che la classificazione delle suddette opere nella Classe e categoria IVc sia da ritenere corretta ed appropriata.

#### Quesito n.5

*Nella Parte Terza del Disciplinare (Modalità di svolgimento della gara) al punto 3, relativo alla documentazione di prova dei requisiti del personale tecnico utilizzato nei migliori tre anni del quinquennio antecedente la gara, vengono citati i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ma non i consulenti a partita IVA con contratto di collaborazione professionale su base annua che abbiano fatturato al concorrente più del 50% del fatturato annuo.*

*Si chiede se anche questa categoria di professionisti può rientrare nel computo del personale tecnico.*

#### **Risposta 5:**

L'art.263 comma 1 lett .d) del D.P.R. 207/2010 recita che nel numero medio del personale tecnico possono essere compresi **anche i consulenti** su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione.

Pertanto, in conformità al dettato del punto 1.3.b del disciplinare di gara:

**1.3.b** - l'indicazione del numero medio annuo pari ad almeno 2 volte le unità stimate per lo svolgimento dell'incarico, e quindi non inferiore a **venti (20) unità**, del personale tecnico utilizzato **nei migliori tre anni del quinquennio** precedente la data di pubblicazione del bando, comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti come individuati all'art.263, comma 1, lett.d, del DPR n.207/2010

*anche i consulenti che abbiano le caratteristiche individuate dall'art.263 comma 1 lett .d) del D.P.R. 207/2010 possono rientrare nel computo del personale tecnico.*

#### Quesito n.6

*Si chiede conferma della possibilità di dimostrare il requisito nella classe "VI" categoria "a", di cui ai punti 1.2.b e 1.3.a del disciplinare di gara, anche attraverso l'espletamento di servizi di ingegneria nella classe "VI" categoria "b", in ottemperanza a quanto sancito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nella Determinazione n. 5 del 27/07/2010.*

#### **Risposta 6:**

Si. Come sancito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nella Determinazione n. 5 del 27/07/2010, al penultimo capoverso del paragrafo 2.1 - INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI E CATEGORIE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE "... vanno considerati per la classe "I" e per la classe "VI" gli interventi appartenenti non solo alla classe e categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento, cui si riferisce il bando, ma anche alla classe e categoria la cui collocazione nell'ordine alfabetico sia successiva a quella stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa natura, tuttavia tecnicamente più complessi.

**Quesito n.7**

*Si chiede se possono partecipare alla gara anche società di capitali di cui al capo VI del titolo V del libro quinto del codice civile (e cioè società a responsabilità limitata) operanti nel settore dei servizi di ingegneria relativi a costruzioni civili ed industriali, diverse da società di ingegneria, ma strutturate come quest'ultime.*

**Risposta 7:**

*In relazione al carattere generale del quesito, che non attiene specificamente il bando in oggetto bensì considerazioni a carattere interpretativo generale della vigente Norma, ci è d'obbligo richiamare preliminarmente che a tale riguardo la valutazione sull'ammissibilità del concorrente è di competenza esclusiva della Commissione di gara che sarà nominata nei tempi indicati dal bando di gara stesso.*

*Ciò premesso si fa rilevare che:*

*L'art.90, comma 2, lett. b) del Codice Appalti (D.Lgs. 163/2006) definisce come "società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a) [società di professionisti – n.d.r.], che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale."*

*Pertanto si ritiene che le società d'ingegneria come sopra definite ed in possesso dei requisiti organizzativi e tecnici stabiliti dall'art.253 del Regolamento Appalti (D.P.R. 207/2010) possano partecipare alla gara .-*

**Quesito n.8**

*Con riferimento al punto 1.2.b ed al punto 1.3.a del disciplinare di gara si chiede se:*

- è corretto inserire l'importo globale a base d'asta dei lavori per ciascuna classe e categoria come citato nel Disciplinare di gara al punto 1.2.b)?*
- è corretto inserire l'importo globale a base d'asta dei lavori per ciascuna classe e categoria come citato nel Disciplinare di gara al punto 1.3.a)?*

*Ciò in quanto nei modelli predisposti si parla di fatturato specifico.*

**Risposta 8:**

Si. Come statuito dall'art.263 comma 1 lett .b) e c) del D.P.R. 207/2010 i requisiti di cui trattasi **devono essere dimostrati con riferimento all'importo dei lavori** a cui si riferiscono i servizi.

Il termine fatturato specifico - riportato nei modelli - è finalizzato ad indicare che i servizi prestati devono riferirsi (essere specifici) alle classi e categorie di lavori analoghi a quelli oggetto del bando.

Con specifico riguardo alla Tabella B del Mod. "ELENCO SERVIZI", l'indicazione del fatturato è richiesta solo come elemento illustrativo del tipo di servizio svolto per ogni lavoro.-

Pertanto anche se con i modelli – il cui uso non è obbligatorio ma solo consigliato - viene chiesto di indicare il fatturato specifico dei servizi prestati, si chiarisce che il requisito è dimostrato solo dall' importo dei lavori a cui fa riferimento.

**Quesito n.9**

*Vista la espressione riportata in calce al punto 1.3.a del Disciplinare di Gara “I predetti servizi devono riguardare sia la fase di progettazione e sia la fase esecutiva per ognuna delle predette classi e categorie”, (...), si **chiede** di volere specificare se, fermo restando gli importi per ciascuna delle classi e categorie specificati al punto 1.3.a del Disciplinare di Gara, i concorrenti possono dimostrare il possesso della capacità tecnico professionale (...) indicando e descrivendo l'avvenuto espletamento di 1 o 2 incarichi di progettazione esecutiva o, alternativamente, l'avvenuto espletamento di 1 o 2 incarichi di Direzione dei Lavori effettuati nei 10 anni precedenti dalla data di pubblicazione del Bando di Gara.*

**Risposta 9 :**

La fattispecie in quesito non è conforme con il bando di gara.-

Si chiarisce in particolare che per essere ritenuto idoneo il concorrente, per ciascuna classe e categoria e mediante 1 o 2 servizi, dovrà comprovare:

- a) di avere effettuato servizi nella fase della progettazione per lavori il cui importo sia complessivamente superiore alle soglie fissate (40% dell'importo dei lavori oggetto della gara)
- b) e contemporaneamente di avere effettuato servizi nella fase dell'esecuzione per lavori il cui importo sia complessivamente superiore alle stesse suddette soglie.

Si precisa altresì che i servizi presentati non dovranno necessariamente riguardare prestazioni congiuntamente rese nella fase della progettazione e nella fase della esecuzione.

Per ulteriori chiarimenti esemplificativi si vedano la FAQ 1 e la FAQ 2 .

**Quesito n.10**

*Si chiede perché nel bando in oggetto viene richiesta, come requisito, la categoria IVc visto l'importo ed il tipo di lavoro.*

*Inoltre, anche con riferimento alla FAQ n.4, si fa osservare che per soddisfare il requisito dei due lavori di IVc i partecipanti devono avere progettato: “Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonica ” arrivando al paradosso che presentando due servizi di lavori di progettazione di radiotelegrafia si soddisfa il requisito che invece viene negato a chi ha svolto regolarmente in lavori analoghi lavori classificati IIIc.*

*Si chiede, inoltre, come mai non vengono richiesti requisiti riguardante la direzione lavori e prestazioni accessorie che tra l'altro non sono specificati.*

**Risposta 10 a:**

Come già precisato nella FAQ n.4, l'identificazione nella classe e categoria IIIc dei lavori oggetto di affidamento contrasterebbe con la declaratoria di cui all'art.14 della Legge 143/1949 che inserisce nella classe III gli impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali o a costruzioni o gruppi di costruzioni civili.

Le opere da progettare oltre a non essere interne a stabilimenti industriali o a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, riguardano in tutta evidenza opere a rete. Fra l'altro l'infrastruttura in progetto interferisce significativamente con gli esistenti impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica.-

In ordine all'importo, si fa presente che la classificazione in una classe e categoria piuttosto che in un'altra non è correlata all'importo dei lavori.

**Risposta 10 b:**

Al riguardo si fa presente che alla fine del punto 1.3.a del disciplinare di gara è riportata la seguente precisazione: *“I predetti servizi devono riguardare sia la fase di progettazione e sia la fase esecutiva per ognuna delle predette classi e categorie”* .-

A maggior chiarimento, anche esemplificativo, si vedano anche le FAQ 1, FAQ 2 e FAQ 9.-

**Quesito n.11**

*Al punto 1.2.b del Mod. DICHIARAZIONE è riportato quanto segue “di aver realizzato negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, un **fatturato specifico** (esclusi contributi, casse previdenziali ed IVA) per servizi riguardanti lavori afferenti a ciascuna delle seguenti classi e categorie...”.*

*Si chiede conferma che il riferimento al “fatturato specifico” è un mero refuso e che nel modello debba essere dichiarato quanto richiesto al punto 1.2.b del Disciplinare di gara, ossia di avere espletato “negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, **servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010** riguardanti lavori afferenti a ciascuna delle classi e categorie richieste, per un importo globale dei lavori pari a ...”.*

**Risposta 11 :**

*Si. Come già chiarito con la FAQ 8 il requisito di cui trattasi **deve essere dimostrato con riferimento all’importo dei lavori** a cui si riferiscono i servizi.*

*Il termine fatturato specifico - riportato nei modelli - è finalizzato ad indicare che i servizi prestati devono riferirsi (essere specifici) alle classi e categorie di lavori analoghi a quelli oggetto del bando.*

*Pertanto anche se con i modelli – il cui uso non è obbligatorio ma solo consigliato - viene chiesto di indicare il fatturato specifico dei servizi prestati, si chiarisce che il requisito è dimostrato solo dall’ importo dei lavori a cui fa riferimento.*

**Quesito n.12**

*Si chiede conferma che in riferimento al soddisfacimento dei requisiti richiesti a pag. 3 e 4 del disciplinare di gara nella fattispecie precipua punti 1.2b e 1.3a, possa esser applicato per la classe VIa il principio di assorbimento nella classe VIb, considerando servizi anche di quest’ultima classe essendo questa categoria superiore, in conformità a quanto la giurisprudenza ha previsto e stabilito.*

*Si chiede conferma che in caso di partecipazione in RTI il modello elenco servizi debba esser reso da ciascuna Società distintamente e a firma del solo legale rappresentante della Società dichiarante; stesso discorso per il modello “prospetto nominativi, qualifiche e iscrizioni dei professionisti”, debba esser reso da ciascuna società distintamente con l’indicazione di tutte le figure professionali richieste, e a firma del solo legale rappresentante dichiarante; e che quindi sempre il suddetto modello non debba esser firmato dai professionisti indicati ma dal solo legale rappresentante dichiarante.*

**Risposta 12 a:**

*Si. Come già precisato nella FAQ n.6, può essere applicato per la classe VIa il principio di assorbimento nella classe VIb.*

**Risposta 12 b:**

I servizi da indicare nel modello “Elenco servizi” vanno dichiarati dal partecipante al Raggruppamento che li ha effettuati e che conseguentemente firma la dichiarazione.

Il “Prospetto nominativi, qualifiche e iscrizioni dei professionisti”, come indicato nello stesso modello allegato al bando, deve essere sottoscritto “*da tutti i soggetti obbligati a firmare l’offerta economica*”.

Il modello non deve essere necessariamente firmato dai professionisti ivi indicati.

**Quesito 13**

*Con riferimento al possesso dei requisiti tecnici di cui al punto 1.3.a del disciplinare di gara, in cui si chiede di aver svolto i due servizi di punta per un importo lavori pari almeno al 40% dell’importo lavori a base d’asta per ogni classe e categoria, da dimostrare tramite la compilazione del modello “Elenco Servizi”, si chiede conferma se in tale modello, e segnatamente nel punto B, debbano essere riportati gli importi dei servizi ancorchè tale dato non sia significativo ai fini della dimostrazione del requisito, che si riferisce all’importo dei lavori cui i servizi afferiscono.*

**Risposta 13:**

Come già precisato nella FAQ n.8 e nella FAQ n.11, il requisito di cui trattasi **deve essere dimostrato con riferimento all’importo dei lavori** a cui si riferiscono i servizi.

Il dato “*importi relativi alle prestazioni eseguite*” nella tabella B del modello “ELENCO SERVIZI” non è significativo ai fini della dimostrazione del requisito, essendo stato incluso solo quale ulteriore elemento descrittivo del servizio indicato.

Pertanto anche se con i modelli – il cui uso non è obbligatorio ma solo consigliato - viene chiesto di indicare il fatturato o l’importo dei servizi prestati, si chiarisce che il requisito è dimostrato solo dall’importo dei lavori a cui fa riferimento.

**Quesito n.14**

*Il documento preliminare alla progettazione, allegato ai documenti di gara, alla pag. 18 fa riferimento ad opere di I fase (suddivise in 2 stralci) e ad opere di II fase di completamento. Ciò posto, poiché l’oggetto della gara è “Lotti funzionali di completamento”, si chiede di sapere se il progetto posto a base di gara è solo quello di cui ai punti 1, 2, 5 ovvero tratto A-B, tratto B-C, tratto E-F (identificato come II fase di completamento) o se include anche altri stralci relativi alla I fase ed in questo caso, quali sarebbero le ulteriori opere da progettare?*

**Risposta 14:**

Come esplicitato nel bando di gara al punto **II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti** i tratti oggetto dei servizi da affidare sono:

- *Tratto A-B e B-C dalla S.S. 115 (P.km 0+000) alla rotatoria sulla S.P. n 4 (P.km 6+263);*
- *Tratto C-D dalla rotatoria sulla S.P. n°4 (progress iva km 6+263) allo svincolo di ingresso per l’aeroporto e adeguamento del canale a margine dell’aeroporto lungo la S.P. n°5;*
- *Tratto E-F (S.P.7 - SS 514): dalla rotatoria per la interconnessione con la SP 7 (P.Km 11+036), esclusa, allo svincolo con la SS 514 Ragusa Catania (Pkm 14+152).*

Le stesse informazioni possono essere desunte dallo schema di contratto all’**art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO.**

Quindi con riferimento alla pag.18 del documento preliminare alla progettazione, e indipendentemente dalla suddivisione in 1 fase e 2 fase, i tratti oggetto dei servizi da affidare sono:

<b>1</b>	<b>TRATTO A-B (S.S.115 - Autoporto):</b> dalla S.S. 115 (P.km 0+000) alla bretella di collegamento con l'autoporto di Vittoria (P.km 1+634).
<b>2</b>	<b>TRATTO B-C (Autoporto - SP 4):</b> dalla bretella di collegamento con l'autoporto di Vittoria (P.km 1+623), inclusa, alla rotatoria sulla S.P. n 4 (P.km 6+263), esclusa.
<b>3</b>	<b>TRATTO C-D (SP 4 - Aeroporto):</b> dalla rotatoria sulla S.P. n 4 (P.km 6+263), inclusa, allo svincolo di ingresso per l'aeroporto di Comiso, incluso e opere di completamento della sezione stradale per il lotto 4/1° stralcio.
<b>5</b>	<b>TRATTO E-F (SP7 - SS 514):</b> dalla rotatoria per la interconnessione con la SP 7 (P.Km 11+036), esclusa, allo svincolo con la SS 514 Ragusa Catania (Pkm 14+152).
<b>6</b>	<b>OPERE IDRAULICHE</b> - Lavori di adeguamento del canale a margine dell'aeroporto di Comiso lungo la SP 5 Vittoria - Cannamellito – Pantaleo

In quanto già oggetto di altro affidamento, non è oggetto dei servizi da affidare il (4) TRATTO D-E (Aeroporto - SP 7): dallo svincolo di ingresso per l'aeroporto di Comiso, escluso, alla rotatoria per la interconnessione con la SP 7 (P.Km 11+036), inclusa.

#### **Quesito n.15**

*Dovendo quotare l'importo della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e dovendo ipotizzare la composizione di un Ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza, per tutta la durata dei lavori, si chiede di conoscere la durata temporale prevista dei singoli lotti di cui in appalto e precisamente:*

*Tratto A-B – Tratto B-C – Tratto C-D e adeguamento del canale a margine dell'aeroporto – Tratto E-F*

#### **Risposta 15:**

Il cronoprogramma allegato (F) al Documento preliminare alla progettazione prevede che per l'esecuzione dei lavori siano necessari 15 mesi.

Evidentemente l'individuazione finale del tempo da prevedere per la esecuzione dei lavori resta suscettibile di possibili adeguamenti in sede di progettazione esecutiva.-

#### **Quesito n.16**

*Si chiede di confermare l'indirizzo a cui inviare il plico di partecipazione alla gara.*

#### **Risposta 16:**

Il plico di partecipazione alla gara deve essere inviato preferibilmente al seguente indirizzo:

**Provincia Regionale di Ragusa  
Viale del Fante, 10  
97100 RAGUSA**

Pur tuttavia non sarà causa di esclusione l'invio del plico al punto di contatto, al seguente recapito:

**Provincia Regionale di Ragusa  
Settore Pianificazione del Territorio  
Via G. Di Vittorio 175  
97100 RAGUSA**

**Quesito n.17**

*Le norme tecniche sulle indagini topografiche, cui si rimanda nel capitolato d'oneri al paragrafo 1.6 "Rilievi aerofogrammetrici e celeri metrici", individuano, oltre all'Amministrazione, anche la figura dell'Aggiudicatario, del professionista incaricato della "Direzione dei lavori dei rilievi" e della Direzione dei lavori, la quale esercita attività di verifica, controllo, validazione ed approvazione ed eventualmente emette disposizioni all'aggiudicatario.*

*Si chiede di voler specificare il ruolo delle predette figure alla luce dell'oggetto del servizio da affidare che comprende sia la prestazione di direzione dei lavori che quella accessoria di restituzione aerofogrammetria. In particolare:*

*Chi è l'Aggiudicatario?*

*Chi è il professionista incaricato della "Direzione dei lavori dei rilievi" ?*

*Chi è la Direzione dei lavori?*

*indicati nel predetto documento "Norme Tecniche sulle indagini topografiche.*

*Inoltre, ai fini della formulazione dell'offerta, considerata la grande rilevanza economica, si chiede di chiarire se l'Amministrazione intende effettuare riprese aeree con volo o utilizzare i fotogrammi di cui già dispone.*

**Risposta 17:**

L'Aggiudicatario è l'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ed a cui verranno affidati i **servizi di ingegneria e architettura** consistenti nella "Progettazione esecutiva, Direzione lavori e prestazioni connesse dei lotti funzionali di completamento nell'ambito del Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. n.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. n.514 Ragusa-Catania". Le prestazioni connesse comprendono anche il servizio di restituzione aerofotogrammetria.

Relativamente all'ufficio della Direzione dei lavori si rimanda al D.Lgs. 207/2010 - Regolamento Appalti, ed in particolare agli art.147 e seguenti.

Il professionista incaricato della "**Direzione dei lavori dei rilievi**" è un esperto nella specifica materia (che può coincidere con il Direttore dei lavori o con altra figura dello gruppo di lavoro), che dovrà essere indicato non oltre 10 giorni dalla stipula del contratto, , se non già indicato in sede di offerta (cfr. art. 1, comma 5, delle "Norme tecniche per l'esecuzione dei rilievi e delle indagini topografiche).-

Per quanto riguarda il rilievo aereo sulla cui base effettuare la restituzione aereo fotogrammetrica, come specificato nel **Capitolato d'oneri per la redazione del progetto esecutivo**, primo capoverso del paragrafo 1.6 - *Rilievi aerofogrammetrici e celeri metrici*, le aerofotogrammetrie saranno messe a disposizione dall'Amministrazione.- Tuttavia, in conformità al Cap.1, comma 2 e 3 segg. delle " Norme tecniche per l'esecuzione dei rilievi e delle indagini topografiche":

- a) preliminarmente all'avvio delle operazioni, e comunque entro il termine di **10 giorni (dieci giorni)** dalla stipula del contratto, l'Aggiudicatario presenterà all'Amministrazione una proposta (anche articolata su diverse ipotesi alternative) di acquisizione di aero-fotogrammi da riprese esistenti comunque disponibili ed idonei alla restituzione nelle scale richieste;
- b) sulla base degli elementi tecnici ed economici forniti, che potranno anche essere oggetto di richieste di integrazioni, l'Amministrazione disporrà quindi se procedere all'impiego dei fotogrammi in proprio possesso, alla acquisizione degli aero-fotogrammi proposti ovvero procedere ad una nuova presa aerofotogrammetrica dedicata.-